

**STATUTO
AS RETIGAS S.R.L.**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
"AS RETIGAS S.r.L."

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede in Mirandola (MO).
2. Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, filiali, recapiti, agenzie, rappresentanze, uffici di vendita, stabilimenti, depositi, dipendenze e unità locali di ogni genere, comunque senza rappresentanza.
3. Compete alla decisione dei soci trasferire la sede sociale, istituire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione di reti e impianti funzionali ai servizi medesimi, di seguito indicati:
 - a) gestione impianti e reti di trasporto e di distribuzione del gas, distribuzione gas per usi civili e produttivi compresi gli interventi per la sicurezza;
 - b) produzione, acquisto, scambio, trasporto, distribuzione e commercializzazione di energia in tutte le sue forme;
 - c) attività di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori connesse al profilo delle competenze aziendali.
2. Rientrano nell'oggetto sociale anche le fasi di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sia propri che di terzi.
3. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso all'oggetto, nessuno escluso. I relativi prodotti e servizi possono essere destinati al mercato nazionale ed internazionale anche avvalendosi di società specializzate. La società promuove ed intraprende studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito.
4. La società realizza l'oggetto sociale senza vincoli territoriali.
5. Con riguardo alle attività di distribuzione e misura del gas naturale, la società promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo sia discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, sia trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere del gas
6. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche tramite le società controllate o collegate; l'oggetto sociale inoltre può essere realizzato attraverso l'affitto e la compravendita di aziende o rami di esse o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa sotto qualsiasi forma costituiti.
7. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, ivi compreso locare e/o affittare singoli beni di proprietà nonché sublocare e/o subaffittare singoli beni condotti in locazione finanziaria o leasing dalla società.
8. La società infine per il raggiungimento dell'oggetto sociale può partecipare a società di nuova costituzione e, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze anche tramite conferimenti,

in altre società o imprese o enti, sia italiani che stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e può prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.

9. Restano tuttavia espressamente escluse dall'attività della società quelle operazioni che dovessero configurarsi come attività finanziaria o di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione del risparmio ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 4 - Durata

1. La società ha durata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE – SOCI

Art. 5 - Capitale Sociale

1. Il Capitale sociale è di € 8.500.000,00 (euro ottomilionicinquecentomila) ed è suddiviso in quote dell'ammontare di un euro o multiplo di euro.

2. L'assemblea dei soci in sede di decisione di aumento del capitale sociale può derogare al disposto dell'art. 2464 c. 3 C.C. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore.

5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale.

7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi.

Art. 6 - Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi ai sensi dell'art. 2483 C.C. con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 7 – Quote di partecipazione

1. Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni euro di valore nominale.

2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto od in parte la propria quota di partecipazione, dovrà darne notizia agli altri soci tramite l'organo, specificando prezzo, modalità di pagamento ed acquirente.
3. Questi, ricevuta l'offerta, la parteciperà entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione a tutti i soci all'indirizzo risultante dal Registro Imprese a mezzo di lettera raccomandata.
4. I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione sull'intera quota, pena la decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, mediante lettera raccomandata diretta all'organo amministrativo che si farà parte diligente per la partecipazione agli interessati e così per l'eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato la prelazione, in ragione delle quote possedute o altrimenti, se di comune accordo tra gli stessi.
5. Nel caso in cui il diritto di prelazione non venisse esercitato, la cessione potrà avvenire solamente nei confronti di soggetti che abbiano ottenuto il gradimento dei soci costituenti la maggioranza del restante capitale sociale non oggetto di trasferimento.
6. Tale gradimento dovrà essere richiesto dall'organo amministrativo che si farà parte diligente per il tempestivo invio di apposita comunicazione ai soci.
7. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere comunicato in forma scritta all'organo amministrativo entro trenta giorni dalla data di detta comunicazione. La mancata risposta entro tale termine dovrà essere considerata come espressione di gradimento.
8. Nel caso di mancato gradimento competerà all'organo amministrativo individuare, nei successivi sessanta giorni, un acquirente sostitutivo disposto a rilevare le quote alle medesime condizioni.
9. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'offerente potrà cedere liberamente la propria quota nei successivi trenta giorni senza dover procedere alla ripetizione dell'offerta.
10. Per trasferimento della quota si intende ogni atto traslativo anche della sola nuda proprietà o di altro diritto reale, compresa la donazione.
11. Le quote non potranno essere costituite in pegno né in garanzia senza il preventivo consenso, immotivato ed insindacabile, espresso con delibera dell'Assemblea della società.

Art. 8 - Recesso

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o per parte delle sue partecipazioni, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 2473 C.C., e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 9 - Soci

1. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

TITOLO III **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 10 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina dell'organo amministrativo;
 - c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del revisore;

- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e/o statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 11 - Intervento in assemblea e rappresentanza

1. Possono intervenire in assemblea con diritto di voto tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel Registro Imprese.
2. Il socio moroso non in regola con i versamenti o con le garanzie, eventualmente richieste o dovute, non può partecipare alle decisioni dei soci.
3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, al revisore e ai dipendenti della Società, né a società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 12 - Assemblea

1. Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.
2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
3. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o anche da un socio.
4. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità dato avviso all'organo amministrativo e ai Sindaci.
5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se i componenti l'organo amministrativo o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.13 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea stessa.
3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

5. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 14 - Assemblea dei soci - verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 15 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

2. Nei casi previsti invece dal precedente articolo 10 lettere d), e), f) del presente statuto è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

4. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368, comma 3 C.C.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE - CONTROLLO

Art. 16 - Organo Amministrativo: Amministratore Unico

1. La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico che resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. E' rieleggibile.

2. Si applica all'Amministratore Unico, salvo autorizzazione dell'Assemblea, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

3. Se viene a cessare l'Amministratore Unico, l'Assemblea dei soci è convocata

d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

4. L'Amministratore Unico ha l'obbligo di relazionare all'Assemblea dei soci almeno 2 (due) volte all'anno sull'attività svolta.

Art. 16 bis – Organo amministrativo: Consiglio di Amministrazione

1. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente.

La nomina e/o il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) del numero dei componenti dell'organo collegiale. La scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti.

2. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità degli amministratori, si intendono richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 e all'art. 11 D.Lgs.175/2016 e successive modificazioni.

3. Il Consiglio è nominato per tre esercizi e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i componenti sono sempre rieleggibili.

4. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione compete all'Assemblea dei soci.

5. Gli amministratori possono anche essere non soci; l'amministrazione della società non può essere affidata, in deroga all'art. 2475, 3° comma, c.c., disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci.

6. Si applica agli amministratori, salvo autorizzazione dell'assemblea, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

7. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente, il quale, in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, ne assume le vesti. Al Vice Presidente, se nominato, non può essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

8. Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina di un segretario scelto anche al di fuori dei propri componenti.

9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

10. Salvo quanto previsto al successivo comma del presente statuto, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Consigliere di Amministrazione, diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci.

11. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere convocata senza indugio l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia se, per dimissioni o altre cause, viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e, in tale ipotesi, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

12. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la loro

sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ancorchè dimissionario, che potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17 - Poteri dell'organo amministrativo e Amministratore Delegato

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta.
2. In particolare l'organo amministrativo avrà tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano riservate all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto.
3. L'organo amministrativo, se in composizione collegiale, può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle disposizioni vigenti, al Presidente, fissando le relative attribuzioni e deleghe di gestione.
4. L'Amministratore Unico, Il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Delegato, nei limiti dei loro poteri, possono nominare o revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.
5. L'organo amministrativo nomina, con specifico atto, il Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza (R.P.C.T.), attribuendo allo stesso funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario, oppure su richiesta di almeno due consiglieri.
2. Di regola la convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno e dovrà essere redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e dovrà essere con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali essa può aver luogo con un preavviso minore ed anche telefonicamente. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità dato avviso al Collegio Sindacale. Se la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica, questa deve essere inviata presso il numero di utenza fax o l'indirizzo e-mail che gli amministratori ed i Sindaci effettivi hanno comunicato per iscritto alla società ed in ogni caso deve consentire la dimostrazione della corretta trasmissione. Ogni modifica di domicilio, utenza fax o indirizzo di posta elettronica dovrà essere comunicata per iscritto dall'interessato alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., altrimenti si riterrà valida la convocazione inviata al domicilio o al numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica esistenti presso la società.
3. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto senza indugio verbale in apposito libro tenuto dal Presidente con obbligo di conservare in allegato la documentazione ad esse relativa. Tale verbale dovrà indicare la data dell'adunanza, anche in allegato l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, nonché su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.
4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e/o il revisore, se nominati.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione

- che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Se lo ritengono opportuno il Presidente od il segretario potranno raccogliere un visto dei partecipanti, per teleconferenza o di persona e sia contestualmente che a posteriori, su copia o bozza del verbale.

6. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

7. In ogni caso, in conformità alla normativa sulla separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, sarà necessario il voto favorevole del consigliere o dei consiglieri nominati Gestore Indipendente della distribuzione del gas naturale per approvare le decisioni riguardanti le seguenti materie minime:

- a) il piano di sviluppo annuale e pluriennale - o piano degli investimenti - delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione del gas naturale;
- b) la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione del gas naturale;
- c) il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili nonché alle informazioni relative alla gestione e allo sviluppo dell'infrastruttura del gas, così come definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- d) le procedure per l'acquisto nell'ambito della società e/o di altre società, aziende o imprese nelle quali la società abbia compartecipazione, di beni e servizi strumentali all'esercizio della distribuzione del gas naturale.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di individuare ulteriori materie relative alla distribuzione del gas naturale per la cui approvazione è necessario il voto favorevole del consigliere (o dei consiglieri) nominati Gestore Indipendente.

Art. 19 - Compensi e rimborsi spese all'Organo Amministrativo

1. Ai componenti l'organo amministrativo è sempre dovuto il rimborso di tutte le spese sostenute per l'esercizio della funzione. L'eventuale utilizzo di automezzi personali sarà rimborsato in misura non superiore ai costi chilometrici fissati dall'A.C.I.

2. L'assemblea potrà inoltre predeterminare un compenso per i componenti dell'organo amministrativo nel rispetto della normative vigente e per l'Amministratore delegato, se nominato.

Art. 20 - Rappresentanza della società e funzioni dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. All'Amministratore Unico o, se adottata la composizione collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;

b) Adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) Adempiere a tutte le funzioni attribuite alla sua competenza dal presente statuto e da eventuali regolamenti.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno svolte dal Vice Presidente, se nominato. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

Art. 21 - Direttore Generale

1. La direzione della struttura operativa della società potrà essere affidata ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo, di nomina obbligatoria, può essere a composizione monocratica o collegiale e al medesimo si applica la disciplina prevista dall'art. 2477 c.c. nel testo in vigore al momento della nomina. In caso di adozione del modello collegiale, la nomina e/o il rinnovo dei componenti il Collegio Sindacale, siano essi sindaci effettivi o supplenti, deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) del numero dei componenti dell'organo collegiale. Detto rapporto deve essere conservato per l'intera durata del mandato, anche nell'ipotesi di sostituzione di uno o più componenti per qualsiasi causa. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi subentrano i sindaci supplenti nell'ordine che consenta di garantire il rispetto della quota. Per quanto attiene le competenze e i poteri, le norme di funzionamento, la durata in carica ed i requisiti soggettivi, si intendono richiamate le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili.

2. L'assemblea può nominare, nel caso di adozione del modello monocratico, un sindaco supplente, e, in caso di adozione del modello collegiale, più sindaci supplenti, secondo le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili.

3. All'organo di controllo, monocratico o collegiale, può essere affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge.

4. L'Assemblea delibera, all'atto della nomina, il compenso annuale spettante ai componenti dell'organo di controllo.

5. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità dei sindaci, si intendono richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs 39/2013 e all'art. 11 D.Lgs 175/2016 e successive modificazioni.

Art. 22 bis – Revisione Legale dei Conti

1. La revisione legale dei conti può essere affidata, al ricorrere dei presupposti di legge, all'organo di controllo, monocratico o collegiale.

2. Nei casi di nomina obbligatoria per legge di un organo contabile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore, persona fisica o società di revisione, avente i requisiti di legge, eletto dall'Assemblea dei Soci.

3. Il corrispettivo del revisore, persona fisica o società di revisione, è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Art. 22 ter - Altre disposizioni

1. È espressamente vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

2. È espressamente vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonché di corrispondere trattamenti di

fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, UTILI

Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio, utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.
3. Gli utili netti, dopo il prelievo delle somme prescritte dall'art. 2430 codice civile per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno distribuiti od accantonati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.
4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che verrà fissato dall'assemblea presso la sede sociale, salvo diversa delibera dell'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti.

TITOLO VI

PRESTITI E FINANZIAMENTI

Art. 24 - Prestiti e Finanziamenti

1. La società potrà raccogliere presso i soci mezzi finanziari, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con obbligo di rimborso, a titolo oneroso e non oneroso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 385/1993, dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e da successive disposizioni attuative e/o modificative e/o integrative.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione

1. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.
2. E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:
 - a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
 - e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, se nominati, sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella

cui circoscrizione ha sede la società, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

2. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato può essere riproposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

3. Il collegio arbitrale decide a maggioranza, in via rituale secondo diritto entro centottanta giorni dalla nomina.

4. Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; anche in tal caso il collegio giudica in via rituale secondo diritto e può disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

5. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, se nominati, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

6. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 27 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato è quello ove la società ha la propria sede legale, intendendosi per tale, ove istituito, quello del competente Tribunale delle Società.

Art. 28 - Alternativa alla spedizione di raccomandate

1. Alla spedizione di raccomandate prevista dallo statuto potrà sostituirsi la consegna a mano purché il destinatario sottoscriva per ricevuta la copia del documento consegnato.

Art. 29 - Rinvio alle disposizioni del codice civile

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata.